

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5516 del 25/10/2018
Oggetto	Diniego alla istanza di rilascio di concessione a regolarizzazione per l'occupazione di un'area del demanio idrico nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) in sponda sinistra del torrente Uso ad uso impianto di tiro a segno. Procedimento RN16T0017 - Richiedente: Sezione di Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) di Santarcangelo di Romagna.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5734 del 25/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Diniego alla istanza di rilascio di concessione a regolarizzazione per l'occupazione di un'area del demanio idrico nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) in sponda sinistra del torrente Uso ad uso impianto di tiro a segno.

Procedimento RN16T0017 - Richiedente: Sezione di Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) di Santarcangelo di Romagna.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - Arpae e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;

- il P.T.C.P. 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

PREMESSO:

- che con istanza presentata in data 31/10/2016, registrata al prot. Arpae PGRN/2016/8141 in data 04/11/2016, il Sig. Rossi Bruno, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Santarcangelo di R. (C.F. 82010590402), ha chiesto la concessione a regolarizzazione per l'occupazione di un'area del demanio idrico nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) in sponda sinistra del torrente Uso identificata catastalmente al foglio 28 particella 191 ed antistante la particella 191 di superficie di 4.062 m² ad uso impianto di tiro a segno;
- che con successive note registrate al prot. PGRN/2016/9254 del 07/12/2016 ed al prot. PGRN/2017/3482 del 19/04/2017 è stata presentata documentazione integrativa all'istanza di cui sopra;

CONSIDERATO:

- a) che la domanda è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R. n. 9 del 11/01/2017 e che entro i 30 giorni successivi la Sig.ra Anna Visconti ha presentato "osservazioni e ricorso" contro l'istanza di concessione con comunicazione registrata al prot. PGRN/2017/880 del 30/01/2017, allegata (All. 1) e da intendersi qui integralmente richiamata, che, in sintesi, **segnala la realizzazione di opere edilizie in violazione a norme di legge** e, per di più, site in area soggetta a esondazioni del torrente Uso;
- b) che con nota di Arpae – S.A.C. Rimini prot. PGRN/2016/9554 del 19/12/2016 è stato chiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13, nulla-osta rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2439 del 02/08/2017 (All. 2) nel quale si evidenzia che l'impianto del T.S.N. "*ricade nella fascia con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni nella situazione post-interventi*" e si segnala la presenza di un terrapieno e di un muro di recinzione nella fascia dei 10,00 m. dal piede esterno dell'argine sinistro del torrente Uso, ciò in **violazione ai disposti del R.D. 523/1904**;
- c) che lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Santarcangelo di R., in data 06/06/2017, ha esperito sopralluogo con accertamento edilizio all'impianto di tiro a segno del T.S.N. di Santarcangelo di R. ad esito del quale è stata redatta apposita Relazione Tecnica (prot. n. 26951 del 07/09/2017 – All. 3), completa di elaborati grafici, dalla quale emergono **opere edilizie che allo stato attuale si presentano difformi da quanto legittimamente autorizzato e opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo**. A seguito di tale accertamento, lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Santarcangelo di Romagna ha comunicato al T.S.N. di Santarcangelo di R., trasmesso per conoscenza ad Arpae - S.A.C. Rimini (registrato al prot. PGRN/2018/6206 in data 27/06/2018), l'avvio del procedimento amministrativo "*finalizzato all'adozione di provvedimenti tendenti a perseguire ai sensi di legge le violazioni contestate*";
- d) che lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Santarcangelo di R., visto il parere espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna relativa alle opere edilizie oggetto di contestazione di cui alla Relazione Tecnica citata al punto precedente in merito al **non dimostrato rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche**, ha intimato al T.S.N. di Santarcangelo di R. la **diffida all'utilizzo** degli stessi manufatti edilizi oggetto di contestazione, diffida trasmessa per conoscenza a questa Struttura con nota registrata al prot. Arpae PGRN/2018/6737 del 12/07/2018 (All. 4);
- e) che la L.R. n. 7/2004 dispone, al comma 1 dell'art. 15 "*Criteri per il rilascio dei titoli concessori*", che le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico vengano rilasciate "*in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino*". L'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca

ha adottato il "Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 22 del 28/05/2001 pubblicata sul BURER n. 94 in data 11/07/2001. Il P.A.I. risulta, da tale data, vigente in regime di salvaguardia. Il sedime del T.S.N. è ricompreso entro l'ambito territoriale definito dal P.A.I. come "*Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni*" disciplinate dall'art. 9 delle Norme di Piano. Il comma 4 "*Prescrizioni*" alla lett. a) recita:

*"i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, **non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi**, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona."*

Dall'accertamento edilizio condotto dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Santarcangelo di R., si evince che alcuni interventi edilizi sono stati realizzati successivamente alla data di vigenza del P.A.I. (11/07/2001), **in contrasto, pertanto, con le Norme di Piano dello stesso P.A.I.;**

- f) che, pertanto, Arpae – S.A.C. Rimini, **non riscontrando le condizioni per il rilascio della concessione** per l'area del demanio idrico occupata dal T.S.N. di Santarcangelo di R. **per l'uso richiesto**, con comunicazione di prot. PGRN/2018/7780 del 08/08/2018 ha notificato al richiedente il **preavviso di diniego**, trasmesso a mezzo Raccomandata A.R. in data 10/08/2018 e ricevuto il 29/08/2018, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., fissando un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dal Sig. Bruno Rossi, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Santarcangelo di R., con comunicazione del 31/08/2018, registrata al prot. Arpae PGRN/2018/8625 in data 05/09/2018, osservazioni nelle cui conclusioni si chiede l'annullamento del provvedimento di preavviso di diniego in quanto ritenuto viziato da illegittimità per violazione di legge e da eccesso di potere, **essendo fondato sulla realizzazione di opere da parte dalla Sezione in violazione al D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico dell'Edilizia"**, mentre le opere contestate non necessiterebbero di alcun titolo abilitativo da parte del Comune di Santarcangelo di R. per la loro esecuzione, sia perché rientranti nel Demanio Militare, e pertanto di competenza esclusiva del Ministero della Difesa, sia per la natura pubblicistica dell'Unione Italiana Tiro a Segno, di cui fa parte la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Santarcangelo di R..

In particolare l'interessato evidenzia che "*poligoni e strutture di addestramento*" rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e che, come indicato all'art. 353 del medesimo D.Lgs., non occorre titolo abilitativo edilizio per le opere del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001. Per di più lo stesso art. 7, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 specifica che "*Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: ... omissis ... b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, ...*".

RILEVATO, in merito alle predette osservazioni, che:

1. L'originario campo di tiro a segno è stato concesso in uso gratuito dal Ministero della Difesa alla Sezione di Tiro a Segno di Santarcangelo di R. con verbale di consegna del 5 novembre 1964. Ed in effetti a tale consegna corrisponde l'area, con relativo fabbricato, censita al N.C.T. del Comune di Santarcangelo di R. al foglio 28 particella 15 classata quale bene appartenente al Demanio Militare. Si condividono le considerazioni sviluppate nelle osservazioni per quanto attiene la parte dell'impianto di Tiro a Segno appartenente al Demanio Militare, ma il preavviso di diniego è riferito all'istanza di rilascio di una concessione per l'occupazione di aree del Demanio Idrico, occupazione avvenuta successivamente al 1964 con vari interventi di ampliamento dell'impianto, la maggior parte dei quali avvenuti dopo il 2001, come documentato dall'accertamento edilizio svolto dal Comune di Santarcangelo di R., e non può ritenersi che ogni ulteriore ampliamento realizzato dopo la consegna dell'impianto comporti una automatica acquisizione delle aree occupate al Demanio Militare. D'altra parte, **se l'attuale impianto di Tiro a Segno fosse da considerarsi interamente bene del Demanio Militare non avrebbe ragion d'essere l'istanza di concessione di area del Demanio Idrico** presentata il 31/10/2016;
2. ammessa la natura pubblicistica dell'Unione Italiana Tiro a Segno e delle sue articolazioni territoriali e quindi preso atto di quanto disposto all'art. 7, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui *"Non di applicano le disposizioni del presente titolo per: ... omissis ... b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, ..."*, va rilevato come la stessa lett. b) prosegue con *"... **previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e successive modificazioni**"*. Pertanto, l'ampliamento dell'impianto di Tiro a Segno, anche se considerato opera pubblica, è ammissibile solo se conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, conformità da accertarsi secondo le modalità fissate dal D.P.R. n. 383/1994. Tale procedimento non risulta agli atti;
3. **il preavviso di diniego non è affatto fondato** sulla realizzazione di opere da parte dalla Sezione in violazione al D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico dell'Edilizia", bensì sui seguenti presupposti:
 - non risulta dimostrato il rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, con criticità sulla sicurezza dei manufatti e dilizi, da cui discende la diffida all'utilizzo emessa dal Comune di Santarcangelo di R.;
 - risulta violato il R.D. n. 523/1904, con criticità sulla sicurezza idraulica;
 - alcuni interventi edilizi sono stati realizzati in contrasto con le Norme di Piano del P.A.I., con difformità dalle prescrizioni urbanistiche. Si ribadisce che la L.R. n. 7/2004 dispone, al comma 1 dell'art. 15 *"Criteri per il rilascio dei titoli concessori"*, che le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico vengano rilasciate *"in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino"*;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover concludere il **Procedimento RN16T0017** con un provvedimento di diniego;

DATO ATTO, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di diniegare l'istanza presentata in data 31/10/2016, registrata al prot. Arpae PGRN/2016/8141 in data 04/11/2016, dal Sig. Rossi Bruno, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Santarcangelo di R. (C.F. 82010590402), per il rilascio di concessione a regolarizzazione per l'occupazione di un'area del demanio idrico nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) in sponda sinistra del torrente Uso identificata catastalmente al foglio 28 particella 191 ed antistante la particella 191 di superficie di 4.062 m² ad uso impianto di Tiro a Segno;
2. di disporre l'archiviazione del Procedimento RN16T0017;
3. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae - S.A.C. Rimini;
4. di disporre la notifica del presente provvedimento al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Santarcangelo di R., presso la sede in Via Provinciale Uso n. 2115 a Santarcangelo di Romagna (RN), con le modalità prescritte dalla legge 890/1982 (Raccomandata A.R.);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Santarcangelo di R. ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna per opportuna conoscenza e per i successivi, eventuali, adempimenti di competenza;
6. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b), ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.